

COMUNE DI GAVELLO

PROVINCIA DI ROVIGO - CODICE FISCALE 00192720290

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 DEL 14.11.2000

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94.

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto dell'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dalla legge 17 maggio 1999 n. 144.

ART. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:
 - Piano Regolatore Generale;
 - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
 - Piani per l'edilizia economica e popolare;
 - Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
 - Piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - Programma pluriennale di attuazione e relative varianti;
 - Redazione, modifica ed integrazione al Regolamento Edilizio.
3. Responsabile del Procedimento nel caso di ricorso alla progettazione esterna.

ART. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

Soggetto destinatario dell'incentivo disciplinato dal presente regolamento è il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 4 - Conferimento degli incarichi

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, la Giunta individua, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente la Giunta Comunale affida l'incarico individuando altresì:

a) il progettista abilitato;

b) il responsabile del procedimento, qualora per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge o di regolamento, sia soggetto diverso dal progettista.

ART. 5 - Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle.

3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

ART. 6 - Quantificazione degli incentivi

La somma da corrispondere, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 109/94, è pari all'1,5% dell'importo posto a base di gara di ogni opera o lavoro, ovvero al 30% della tariffa professionale prevista per l'atto di pianificazione, relativamente ai quali le prestazioni tecniche, previste dal presente regolamento, vengono affidate al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 7 - Termini e penalità

Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione ed eventuali penalità per il caso di ritardo nella presentazione degli elaborati.

ART. 8 - Liquidazione del fondo

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera in corrispondenza all'approvazione del progetto applicando le percentuali di cui al successivo comma 2.

2. Qualora la progettazione non venga interamente sviluppata all'interno dell'Ente nonchè nei casi in cui l'Amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:

- | | |
|---|-----|
| a) per il progetto preliminare | 20% |
| b) per il progetto definitivo-esecutivo | 40% |
| c) per la direzione lavori | 35% |
| d) per il collaudo | 5% |

3. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto entro 30 giorni dall'approvazione definitiva del piano.

ART. 9 - Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione, ovvero abbiano ricoperto incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico od abbiano svolto e collaborato ad attività di progettazione.

ART. 10 - Polizza assicurativa

Con i limiti e le modalità che saranno definiti dal regolamento di esecuzione previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, l'Amministrazione stipulerà polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore di dipendenti incaricati della progettazione esecutiva.

ART. 11 - Responsabilità

I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto od in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

ART. 12 - Proprietà dei progetti

I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ART. 13 - Disciplina di casi particolari

In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo sarà calcolato in misura pari allo 0,50% dell'importo dell'opera così come determinato successivamente alla variante.

ART. 14 - Orario di lavoro e spese accessorie

L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 15 - Accertamento delle somme

Le somme per l'incentivazione di cui al presente regolamento dovranno essere previste nel quadro economico delle opere.

L'accantonamento, anche se tardivo, è attuabile solo attraverso l'approvazione di un nuovo quadro economico.

ART. 16 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

ART. 17 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.